

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Pace, Fora, Fioroni, Mancini, Pastorelli, Bettarelli e Bori
concernente: "Modificazione alla legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona)".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICA

L'odierna proposta di modifica risponde alla necessità di correggere tempestivamente alcuni punti dell'articolo 5 della l.r. 2/2024 laddove non è stato riportato correttamente il contenuto del corrispondente articolo 61 del D.Lgs. 36/2023 e sono stati inseriti dei riferimenti alle procedure di affidamento di cui all'articolo 1 della stessa legge regionale che riguardano unicamente gli appalti dei servizi alla persona.

E' di tutta evidenza che, infatti, il citato articolo 61 del D.Lgs. 36/2023 contiene delle disposizioni di principio generali applicabili a quelle procedure di appalto ove risulta possibile la previsione di clausole sociali per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, tanto che il medesimo articolo 5 della stessa l.r. 2/2024 deve essere conseguentemente corretto nel rispetto della citata disposizione statale.

Peraltro, in relazione alle cooperative sociali indicate nella medesima disposizione statale, secondo il combinato disposto di cui agli articoli 1, 4 e 5 della legge 381/1991 (Disciplina delle cooperative sociali) la previsione di clausole sociali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate viene indicata solo per le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge 381/1991 (dunque diverse da quelle di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi) e, comunque, sempre per forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi. Analoghe previsioni, peraltro, risultano contenute anche all'articolo 343 (Affidamento e inserimento lavorativo di persone svantaggiate) della l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).

La presente proposta di modifica risponde alla sola esigenza di correggere i riferimenti interni contenuti nel vigente articolo 5 della l.r. 2/2024 in opportuno coordinamento rispetto ai contenuti della corrispondente previsione statale di cui all'articolo 61 del D.Lgs. 36/2023, tanto che si tratta di una modifica meramente ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.